



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.4/TFT del 3/10/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 30/09/2024
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.004

Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa.

Prot.1245/860 pfi23-24/PM/mf (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Salvatore Ippolito**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Santa Maria Assunta, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Ilario Facchini, Pellegrino La Manna, Pietro D'Elia e Pasquale Montella nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione degli stessi alla gara Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2.- il sig. **Carlo La Cerra**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Santa Maria Assunta: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024 valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta consegnata all'arbitro, nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Pasquale Montella, Ilario Facchini, Pietro D'Elia e Pellegrino La Manna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

3.- il sig. **Ilario Facchini**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- il sig. **Pellegrino La Manna**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro Santa

Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5.- il sig. **Pietro D'Elia**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- il sig. **Pasquale Montella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Santa Maria Assunta:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro Santa Maria Assunta – K Team Casalnuovo del 18.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Santa Maria Assunta, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7.- la società **Santa Maria Assunta** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Ippolito, Carlo La Cerra, Pasquale Montella, Ilario Facchini, Pietro D'Elia e Pellegrino La Manna, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasquale Montella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ilario Facchini tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pietro D'Elia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pellegrino La Manna tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carlo La Cerra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Ippolito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Santa Maria Assunta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di dover accogliere la richiesta della Procura Federale, stante anche la presenza dei deferiti . Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Pasquale Montella tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Ilario Facchini tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pietro D'Elia tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pellegrino La Manna tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carlo La Cerra, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Ippolito, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Santa Maria Assunta la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 30.09.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Avv. E. Russo

Fasc.003

Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa.

Prot.1131/844 pfi23-24/PM/rn (Campionato Calcio A5 serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **Futsal Crisci** a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra presenti sugli spalti del palazzetto dello sport sito in Forchia (BN), in occasione della gara Futsal Crisci – Boys San Salvatore del 17.1.2024 valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5, i quali proferivano frasi ed espressioni del seguente tenore testuale rivolte ai sigg.ri Hamza Boukhdhir e Roberto Saquella, calciatori tesserati per la società Boys San Salvatore: "la mamma del 12 fa la puttana", "tua mamma fa la puttana", "sei un figlio di puttana";

- il sig. **Antonello Colangelo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Boys San Salvatore: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 20 e 24.4.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- la società **Boys San Salvatore** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonello Colangelo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezion fatta la Futsal Crisci, che accedeva al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Antonello Colangelo, quattro (4) giornate di squalifica; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda.

Il Collegio preso atto dall'avvenuto patteggiamento ex art.127 CGS, letti gli atti, vista la mancata comparizione della Boys San Salvatore e del sig. Antonello Colangelo, ritiene che i fatti posti a base dell'accusa non sono contestati. La mancata comparizione innanzi la Procura Federale è un obbligo di ciascun consociato la cui omissione va senz'altro sanzionata.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Antonello Colangelo, quattro (4) giornate di squalifica da scontarsi nella stagione corrente; per la società Boys San Salvatore € 200,00 di ammenda; di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, per la società Futsal Crisci € 200,00 di ammenda .

Così deciso in Napoli, in data 30.09.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Avv. E. Russo

Fasc.002

Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone; Avv. F. Scutiero; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Schiappa.

Prot.377/792 pfi23-24/PM/fl (Campionato 1° Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luigi Cresta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione dell'art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Castelfranci, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Mario Filippuzzi di partecipare, nella fila della squadra schierata

dalla società Asd Pol Castelfranci, alla gara US Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell'11.05.2023 del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Domenico Di Lauri**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione degli dell'art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della società A.S.D. Pol. Castelfranci, alla gara Us Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Mario Filippuzzi, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell'11.05.2023 del Comitato Regionale Campania;

il sig. **Mario Filippuzzi**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pol. Castelfranci: della violazione degli dell'art. 4, comma 1 e 21, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra A.S.D. Pol. Castelfranci, alla gara Us Altavilla 2016 – Pol. Castelfranci del 30.09.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il C.U. n.159 dell'11.05.2023 del Comitato Regionale Campania;

la società **A.S.D. Pol. Castelfranci** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri **Luigi Cresta, Domenico Di Lauri e Mario Filippuzzi**, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva (ad eccezion fatta dei sigg.ri Luigi Cresta, Domenico Di Lauri, e la società A.S.D. Pol. Castelfranci che accedevano al patteggiamento ex art. 127 CGS) per: il calciatore Mario Filippuzzi, tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Mario Filippuzzi, tre (3) giornate di squalifica; di applicare a seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS per: il dirigente accompagnatore sig. Domenico Di Lauri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Luigi Cresta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Pol. Castelfranci la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 30.09.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

f.f. Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 3 OTTOBRE 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**